



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

Teramo, 09 novembre 2015

Prot. n.52 FR / TE

ALL'ANAS spa
Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo

67100 L'AQUILA
PEC: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE, 32

00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

ORDINI INGEGNERI D'ITALIA

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
00187 ROMA
segreteria@ingpec.eu

AL CENTRO STUDI DEL CNI
centrostudicni@pec.it

OGGETTO:	ANAS Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo. Avviso di selezione per l'affidamento di servi di assistenza alla progettazione. Prot. CAQ-0026268-P del 30.10.2015. Segnalazione criticità.
-----------------	---

La scrivente Federazione ha preso visione, dietro segnalazione di alcuni iscritti, dell'avviso di selezione in oggetto ed intende segnalare alcune criticità.



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

La criticità principale è che la selezione riguarda i “servizi di assistenza alla progettazione”, fattispecie non contemplata nel D. Lgs. 163/2006, nel Regolamento D.P.R. 207/2010 e nel D.M. Giustizia n° 143/2013.

Ne deriva che non sono chiare le prestazioni professionali richieste, non desumibili neanche dalla Relazione illustrativa dell'affidamento allegata al bando, e di conseguenza la “specificazione delle prestazioni” di cui all'art. 7 del D.M. 143/2013.

Ulteriore conseguenza è la materiale impossibilità di definire il corrispettivo a base di gara che deve essere esplicitato nel bando od in suo allegato.

Come è noto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143, recante il Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nel dettaglio, il citato art.5, comma 1 recita che «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (..) si applicano i parametri individuati con il decreto da emanarsi (..)»>>.

Pertanto, a partire dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto), tutte le stazioni appaltanti sono obbligate a riferirsi ai parametri contenuti nel D.M. 143 per determinare correttamente il valore dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

Circostanza resa obbligatoria dall'art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 134/2012) e rimarcata dalla Determinazione n° 4/2015 dell'Autorità Anticorruzione laddove può leggersi:

<<al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l'appalto c.d. "integrato", è **OBBLIGATORIO** fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013. n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza e correttezza è **OBBLIGATORIO** riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. I, lett. d) del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente".>>>.

Sulla scorta delle disposizioni ricordate, **riteniamo che il bando non sia conforme alle disposizioni vigenti in materia**, e precisamente all'art. 92 e seguenti del D. Lgs 163/2006, al Regolamento 207/2010, alla legge 134/2012 ed al D.M. 143/2013, trattandosi di prestazione non contemplata da alcuna delle norme richiamate e per non essere stato esplicitato il calcolo del corrispettivo **doendosi questo essere determinato a base d'asta con il detto D.M. 143/2013.**

Segnaliamo esplicitamente la detta criticità all'ANAC per le determinazioni conseguenti.

Il Presidente
Ing. Agreppino Valente

Allegato 1 – Bando ANAS, Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo, Avviso di selezione per l'affidamento di servi di assistenza alla progettazione. Prot. CAQ-0026268-P del 30.10.2015.